

STATUTO
della Associazione
"Società dei Neurologi, Neurochirurghi e Neuroradiologi Ospedalieri"
(acrostico: S.N.O. - Scienze Neurologiche Ospedaliere)
approvato dall'Assemblea dei Soci a Parma il 21/5/2010

Art. 1. DEFINIZIONE

E' costituita la Associazione denominata **Società dei Neurologi, Neurochirurghi e Neuroradiologi Ospedalieri**, (acrostico: S.N.O. - Scienze Neurologiche Ospedaliere).

La SNO è Associazione di rilevanza nazionale, che accoglie, con le modalità previste nel presente statuto, i medici che operino in ambito neurologico, neurochirurgico, neuroradiologico, neuroriabilitativo e neuroranimatorio all'interno di Strutture del Servizio Sanitario Nazionale (Aziende Ospedaliere, Aziende USL, Aziende Universitarie, IRCCS, Ospedali classificati, case di cura private accreditate, ecc.) o specialisti in neurologia, neurofisiopatologia, neurochirurgia o neuroradiologi, operanti in ambito libero-professionale, che ne facciano richiesta.

Art. 2. SCOPI

Le finalità istituzionali della S.N.O. sono:

- a) il miglioramento continuo degli standard di qualità professionale nella diagnosi e nel trattamento delle malattie del sistema nervoso e nella assistenza ai pazienti che ne sono colpiti;
- b) la attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati, con programmi annuali di attività formativa E C M;
- c) la collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche;
- d) la elaborazione di Linee-Guida, in collaborazione con la Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.), con la F.I.S.M., con le Agenzie di Sanità Regionali; la promozione di trias e studi clinici e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società ed organismi scientifici;
- e) adoperarsi per il miglioramento delle strutture in cui operano i soci e per la creazione di nuove ove occorra;
- f) promuovere e favorire iniziative perché i medici ospedalieri assumano funzioni d'insegnamento;
- g) facilitare la formazione di rapporti di conoscenza personale ed amicizia tra tutti i soci e rinforzarne i vincoli;
- h) provocare e favorire la collaborazione con le Università e con altre Associazioni mediche e laiche a fini scientifici e assistenziali.

Art. 3. SEDE

La SNO non ha fini di lucro ed è espressamente esclusa ogni finalità sindacale. La SNO non potrà esercitare attività imprenditoriali o partecipare ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua. **La SNO ha sede nel Comune di Bologna, in Via Riva Reno n. 61.** La Sede potrà essere in qualunque momento modificata, con delibera del Consiglio Direttivo, che dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea straordinaria, con relativa modifica dello statuto.

Art. 4. ATTUAZIONE DEGLI SCOPI

Gli scopi sociali sono attuati:

- a) mediante un Congresso Nazionale annuale, la cui organizzazione viene affidata dal Consiglio Direttivo (C.D.) ad un socio che ne abbia fatto domanda, e che cura la organizzazione del Congresso in stretta collaborazione con il C.D. I temi sono scelti concordemente dal C.D. e dal socio organizzatore, deve essere tenuto conto dei suggerimenti espressi dai soci in Assemblea e dal C D. Il Congresso Annuale viene organizzato con un bilancio autonomo e di regola senza contributi finanziari da parte della Società;
- b) mediante Riunioni programmate su argomenti di carattere scientifico ed organizzativo, anche su base

locale o regionale, organizzate da soci o gruppi di soci, d'accordo ed in collaborazione con il C.D.;

c) attraverso la costituzione di Sezioni Regionali ed Inter-Regionali della S.N.O., fondate sui principi di cui all'art. 2 dello Statuto, in accordo e collaborazione con il C.D. Esso elabora un regolamento delle attività delle Sezioni Regionali della S.N.O., ne autorizza la costituzione e ne ratifica il coordinatore eletto su base regionale, ogni due anni.

d) mediante il sito internet della SNO ed un Notiziario, diffuso gratuitamente a tutti i soci, quali strumenti periodici di informazione, a cura del Segretario; ed altri mezzi, che il C.D. stabilirà di volta in volta;

e) mediante pubblicazione in più fascicoli annuali della Rivista che è l'organo ufficiale della Società. Una Redazione Nazionale e Locale nominate dal C. D. ogni due anni, collabora con il Direttore della rivista;

f) mediante l'aggiornamento professionale attraverso attività volte ad adeguare le conoscenze dei soci al continuo evolvere delle neuroscienze cliniche;

g) mediante la concessione del patrocinio ad iniziative scientifiche , di aggiornamento e didattiche , di adeguato livello e coerenti con i fini istituzionali della S.N.O.;

h) mediante il costante impegno del Consiglio Direttivo S.N.O..

Per la attuazione della "mission" scientifica della Società, il Consiglio Direttivo della S.N.O. si può avvalere della consulenza di un Comitato scientifico, nominato ad hoc dal Consiglio Direttivo;

i) il perseguimento delle finalità e la valutazione dei risultati sarà effettuato con adeguati sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.

Art. 5. PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Le attività sociali sono finanziate solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati.

Le attività ECM saranno finanziate attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Il Patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili, pervenuti a qualsiasi titolo, che diverranno proprietà della SNO;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle liberalità;

c) da eventuali crediti, disponibilità liquide, erogazioni, donazioni e lasciti, pervenuti qualsiasi titolo;

d) da ogni altro bene materiale ed immateriale acquisito con i mezzi della SNO;

Le entrate della SNO sono costituite:

a) dalle quote sociali;

b) da liberalità e rimborsi derivanti da manifestazioni culturali e scientifiche o partecipazioni ad esse;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, nel rispetto delle normative vigenti in materia ed in specie relative a finanziamenti che possano configurare conflitto di interesse con il S.S.N. anche se forniti attraverso soggetti collegati;

e) dalle rendite dei beni facenti parte del patrimonio sociale.

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Bilancio Consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Art. 6. SOCI

Possono diventare Soci Ordinari della SNO, senza limitazioni personali o inerenti il luogo di lavoro, i medici che operino in ambito neurologico, neurochirurgico, neuroradiologico e neuroriabilitativo all'interno di Strutture del Servizio Sanitario Nazionale (Aziende Ospedaliere, Aziende USL, Aziende Universitarie, IRCCS, Ospedali classificati, case di cura private accreditate, ecc.) o specialisti in neurologia, neurofisiopatologia, neurochirurgia o neuroradiologi, operanti in ambito libero-professionale, che ne facciano richiesta.

Per diventare socio il medico deve rivolgere domanda scritta al Presidente, precisando la sua qualifica ed

indirizzo, e dichiarando di accettare il presente Statuto. Il C.D ne delibera la ammissione nella prima riunione successiva.

Sono "Soci Onorari", accettati dall'Assemblea su proposta del C.D, personalità del mondo delle Scienze e della Cultura che hanno acquisito alti riconoscimenti in campo neurologico e Soci in trattamento di quiescenza che abbiano particolari benemerienze. Questi non sono tenuti al pagamento della quota, mantenendo il diritto al voto.

La qualifica di socio si perde:

- a) Per il decesso;
- b) per dimissioni;
- c) per evidente protratto disinteresse,
- d) per indegnità.

Il giudizio di evidente protratto disinteresse e/o di indegnità viene emesso dal Comitato dei Provirari a richiesta del Presidente.

Art. 7. ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Società e ad essa partecipano con diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno sei mesi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società o da uno dei VicePresidenti. Possono partecipare alle votazioni soltanto i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. E' compito del Tesoriere e del Segretario procedere a tale verifica all'inizio dell'Assemblea.

L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria dal Presidente ogni anno, in occasione del Congresso annuale ; la convocazione avviene a cura del Segretario che provvede a inviare avviso scritto ai soci almeno 30 giorni prima.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione se sono presenti, in persona o per delega, almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione quando sia presente almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea decide a maggioranza dei votanti.

E' ammesso il voto per delega scritta, con un massimo di una delega per socio. Il Segretario controlla la regolarità delle deleghe.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva l'indirizzo della Società sulla base delle relazioni del Presidente, Segretario e Tesoriere;
- b) approva i bilanci presentati su base annuale dal Tesoriere;
- c) elegge il Consiglio Direttivo;
- d) elegge il Comitato dei Provirari su proposta del Consiglio Direttivo tra i soci;
- e) delibera su ogni questione che le venga sottoposta dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata dal Presidente, su decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta e motivata da almeno un quinto dei soci che avevano diritto al voto nella precedente Assemblea ordinaria. La convocazione avviene a cura del Segretario mediante invito inviato ai Soci almeno venti giorni prima.

L'Assemblea straordinaria decide sugli argomenti posti all'ordine del giorno dal Presidente, che devono comprendere quelli relativi alla richiesta di convocazione.

Le modifiche di Statuto e lo scioglimento della Società sono votati dall'Assemblea in seduta straordinaria. Per la loro approvazione è necessaria la maggioranza dei votanti Non sono ammessi voti per delega. In caso di scioglimento della Società, eventuali attivi verranno devoluti, a giudizio della Assemblea Straordinaria, a favore di enti od associazioni onlus attivi nel campo delle neuroscienze cliniche.

Art. 8. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo C.D. dirige ed amministra la SNO e coordina gli indirizzi espressi dall'Assemblea. E' espressamente esclusa la retribuzione delle Cariche Sociali.

- a) Esso è composto da sedici membri: il Presidente, tre VicePresidenti (uno per la Neurologia, uno per la Neurochirurgia ed uno per la Neuroradiologia), il Segretario, il Tesoriere e dieci Consiglieri, tutti aventi

diritti al voto. Il Presidente uscente, in qualità di Past President, limitatamente al biennio successivo ed il Presidente Eletto entrano di diritto a far parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto, in aggiunta ai membri ordinari;

b) il C.D. viene eletto ogni due anni dall'Assemblea ordinaria, tra i soci iscritti da almeno 1 anno, ed i suoi componenti sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi, con un intervallo di almeno due mandati.

c) il Consiglio Direttivo è costituito da dieci Neurologi, quattro Neurochirurghi e due Neuroradiologi.

d) la elezione avviene, a scrutinio segreto, su tre distinti elenchi di Neurologi, Neurochirurghi e Neuroradiologi.

e) almeno tre dei Neurologi, uno dei Neurochirurghi ed uno dei Neuroradiologi non devono essere Direttori di Struttura Complessa al momento della elezione .

f) Il Presidente Eletto ogni due anni è successivamente un Neurologo, un Neurochirurgo e un Neuroradiologo e viene eletto direttamente dalla Assemblea dei soci a scrutinio segreto e su lista apposita. Si possono candidare a Presidente i Soci con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione.

Nella prima applicazione dello Statuto così modificato si procederà contestualmente alla elezione del Presidente per il biennio ed al Presidente Eletto per il biennio successivo.

g) Il Presidente presiede le Assemblee ed il C.D. e ha la rappresentanza legale della Società. Non può essere eletto per più di due mandati.

h) I Vice Presidenti, in numero di tre, rappresentano le tre specialità. In assenza del Presidente il Vice-Presidente con maggiore anzianità di presenza nel Consiglio Direttivo lo sostituisce a tutti gli effetti.

i) Il Segretario cura i rapporti tra il C.D. ed i Soci, redige i verbali delle Assemblee e del C.D., e ne diffonde il contenuto tra i soci, cura il sito Internet della S.N.O. ed il Notiziario, provvede alla esecuzione delle delibere del C.D. e mantiene aggiornato l'elenco dei soci.

l) Il Direttore della Rivista ed il Segretario del Comitato Editoriale entrano di diritto nel C.D., ma solo con parere consultivo.

m) I componenti il C.D. eleggono nella prima riunione i Vice-Presidenti. Il Segretario ed il Tesoriere vengono eletti dal C.D. tra i suoi componenti, su indicazione del Presidente.

n) Il C.D. si riunisce su proposta del Presidente o su richiesta scritta presentata a quest'ultimo da almeno quattro componenti. La convocazione viene effettuata dal Segretario per iscritto o via fax , e-mail almeno 5 giorni prima; in casi urgenti - a giudizio del Presidente - il C.D. può essere convocato via fax ,e-mail o telefono entro 48 ore. Ogni convocazione deve precisare gli argomenti all'ordine del giorno. Su proposta del Presidente è possibile svolgere riunioni del Direttivo mediante conferenza telefonica o videoconferenza. La riunione è valida in prima convocazione se sono presenti almeno nove componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

o) Il Tesoriere amministra i fondi della Società, cura la riscossione delle quote sociali e ne risponde al C.D.; ha piena disponibilità - essendone personalmente responsabile - dei fondi a lui affidati.

Art. 9. COMITATO DEI PROBIVIRI

Il Comitato dei Probiviri è composto da tre Soci eletti dalla Assemblea ordinaria tra gli iscritti alla Società da almeno cinque anni e dura in carica per due anni.

Il Comitato dei Probiviri dirime le controversie tra i Soci e con il C.D.; i soci sono impegnati ad accettarne le decisioni.

Il Comitato dei Probiviri, a richiesta del Presidente, esprime un giudizio motivato di evidente protratto disinteresse o di indegnità nei confronti dei soci.

Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.